

ROMA

ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

- 2 LUG 2021

ROMA CAPITALE

Dipartimento Sviluppo Economico
e Attività Produttive

30 GIU 2021

ORDINANZA DELLA SINDACA N. RC/19856 LA SINDACA

n. **115** del **2 LUG. 2021**

N.QH/47416

Premesso che

Oggetto: Divieto di vendita al dettaglio per asporto, sull'intero territorio comunale, di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 18.00 alle 7.00 del giorno successivo presso gli esercizi di vicinato e attraverso distributori automatici e dalle 20.00 alle 7.00 del giorno successivo, in contenitori di vetro, presso attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Divieto di consumo, sull'intero territorio comunale, di alcolici e superalcolici in contenitori di vetro dalle ore 18.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e nelle aree verdi non recintate.

Revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 101 del 1° giugno 2021.

Il Direttore della Direzione Sportelli Unici
Tonino Egiddi

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico e Attività Produttive
Francesco Paciello

L'Assessore allo Sviluppo Economico e
Lavoro
Andrea Coia

Il Comandante Generale del Corpo di
Polizia Locale di Roma Capitale
Ugo Angeloni

Visto:

Il Vice Capo di Gabinetto
Marco Cardilli

Visto:
Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti

il Consiglio dei Ministri, in data 21 aprile 2021, ha deliberato la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19;

Il decreto-legge n. 52/2021, nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19;

in particolare l'art. 2-sexies del decreto-legge n. 52/2021 prevede che dal 21 giugno 2021, nell'ambito della zona bianca nella quale risulta attualmente collocata la Regione Lazio, cessino di applicarsi i limiti orari agli spostamenti;

il Decreto-legge 18 maggio 2021 n. 65 dispone, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dello stato di attuazione della campagna vaccinale, l'applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

inoltre in base ai predetti decreti ed alla normativa vigente, in zona bianca, i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari;

è stata adottata da Roma Capitale l'Ordinanza Sindacale n. 101 del 1° giugno 2021, che ha disposto il divieto di vendita al dettaglio per asporto, dalle ore 20.00 alle ore 7.00 della giornata successiva, di bevande alcoliche e superalcoliche presso gli esercizi di vicinato (con esclusione delle enoteche e degli esercizi commerciali con codice ATECO 47.25) nonché attraverso distributori automatici, con la finalità di introdurre una misura mirata a mantenere il distanziamento interpersonale e a ridurre occasioni di assembramenti che facilitino la circolazione del Sars-CoV-2 e la diffusione del contagio da Covid-19;



come comunicato con nota del Gabinetto della Sindaca prot. RA/38149 del 28/6/2021, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e al Sicurezza Pubblica, tenutosi lo scorso 22 giugno, è emersa l'opportunità di adottare una nuova e più restrittiva Ordinanza Sindacale volta a limitare la vendita al dettaglio per asporto ed il consumo in aree pubbliche di bevande alcoliche e superalcoliche, in particolare se contenute in recipienti di vetro;

nella predetta nota si è evidenziato altresì che nella medesima giornata del 22 giugno la proposta di adottare l'Ordinanza di cui sopra è stata avanzata in occasione di un tavolo prefettizio con le principali sigle del commercio e degli esercenti dei locali pubblici che, seppur con diversificazioni, si sono dichiarati favorevoli a soluzioni temporanee di malamovida;

Considerato che

- la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni e assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito nonché impattare sulla circolazione delle persone sul territorio comunale;
- tali aggregazioni e assembramenti in questo periodo devono quanto più possibile essere evitati e limitati per contenere e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19;
- come noto, il rischio di aggregazioni ed assembramenti aumenta in alcuni orari della giornata;
- la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche nonché il consumo delle stesse in luoghi pubblici e aperti al pubblico è disciplinato, in alcune zone del territorio comunale particolarmente interessate dal fenomeno della c.d. "movida", dall'art. 28 del Regolamento di Polizia Urbana di cui alla Deliberazione A.C. n. 43/2019;
- le misure richiamate in premessa introdotte dal D.L. n. 65/2021 e dal D.L. n. 52/2021 hanno comportato un incremento degli spostamenti e delle occasioni di aggregazione con conseguente aumento dei rischi legati alla diffusione del contagio da Covid-19;
- inoltre si sono verificati recenti episodi di disturbo della quiete pubblica e di resistenza nei confronti dei controlli della Polizia Locale di Roma Capitale diretti a far rispettare le norme anti-Covid-19 nonché le ordinarie norme previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dalla normativa vigente in materia di ordine pubblico;
- il divieto di vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche a partire dalle ore 20.00 previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 101 del 1° giugno 2021 non sembra consentire di contrastare sufficientemente le situazioni di assembramento e di c.d. "mala movida" favorite dalla rimozione dei limiti orari agli spostamenti e di altre misure restrittive introdotta dai decreti richiamati in premessa e dalla collocazione della Regione Lazio in zona bianca;
- alla luce delle sopra citate valutazioni, è opportuno estendere a tutto il territorio comunale, il divieto di vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, come disciplinato dall'art. 28 del Regolamento di Polizia Urbana, anticipando il divieto stesso alle ore 18.00, con esclusivo riferimento alla vendita al dettaglio presso esercizi di vicinato e attraverso distributori automatici ed alle 20.00 con riferimento alla vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro presso attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- è altresì opportuno estendere a tutto il territorio comunale il divieto di consumo nelle strade pubbliche o aperte al pubblico e nelle aree verdi non recintate di bevande alcoliche e superalcoliche, come disciplinato dall'art. 28 del Regolamento di Polizia Urbana, esclusivamente in contenitori di vetro, anticipando il divieto stesso alle ore 18.00;



Preso atto che

nel periodo dall'11 giugno all'11 luglio 2021 si svolgerà il campionato europeo di calcio "UEFA 2020" e al riguardo è già stata emanata l'Ordinanza Prefettizia n. 186728 del 19.05.2021 concernente il divieto di vendita per asporto e di trasporto di bevande in contenitori di vetro riferito a specifici giorni e aree della città;

Ritenuto

pertanto opportuno vietare, fino al 15 settembre 2021, la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 18.00 alle ore 7.00 del giorno successivo sull'intero territorio comunale, presso esercizi di vicinato, nonché attraverso distributori automatici, e dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro presso attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatte salve le diverse disposizioni adottate dalla Prefettura in ordine alla manifestazione "UEFA 2020", nonché la possibilità di successiva reiterazione e/o modificazione in conseguenza dell'evolvere della situazione epidemiologica;

altresi opportuno vietare, fino al 15 settembre 2021, sull'intero territorio comunale, dalle ore 18.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e nelle aree verdi non recintate, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro;

di dover procedere alla revoca dell' Ordinanza Sindacale n. 101 del 1° giugno 2021 in quanto recante disposizioni in contrasto con la presente Ordinanza Sindacale;

Visti:

- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, ove è precisato che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;
- l'art. 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta " ... con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.";
- il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;
- l'articolo 55 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, nella parte in cui precisa che il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;



- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge n. 19/2020 convertito con L. n. 35/2020;
- il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2021;
- il D.L. 22 aprile 2021 n. 52;
- Il D.L. 18 maggio 2021, n. 65;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 19 maggio 2021;

Richiamato il disposto del sopra citato art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, a norma del quale, i relativi provvedimenti " [. . .] sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

Preso atto che in data 30 giugno 2021, con nota prot. QH/47390, è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi della disposizione sopra citata.

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa:

- di vietare, sull'intero territorio comunale, la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 18.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, presso esercizi di vicinato e attraverso distributori automatici e, dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro presso attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- di vietare, sull'intero territorio comunale, dalle ore 18.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e nelle aree verdi non recintate, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro;
- di revocare l'Ordinanza Sindacale n. 101 del 1° giugno 2021.

I divieti sopra riportati entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e hanno durata fino al 15 settembre 2021, fatte salve le diverse disposizioni adottate dalla Prefettura in ordine alla manifestazione "UEFA 2020", nonché la possibilità di successiva reiterazione e/o modificazione in conseguenza dell'evolvere della situazione epidemiologica.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi e diventa immediatamente efficace al momento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 21-bis, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, con carattere cautelare ed urgente.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- al sig. Prefetto di Roma, per gli adempimenti di cui all'articolo 55 del D.P.C.M. 2 marzo 2021;
- al sig. Questore di Roma;
- a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio di Roma Capitale;

ROMA



Le inosservanze al presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €.400 a €.1000 prevista dall'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Sindaca
Virginia Raggi


